

Bruxelles, 26 marzo 2025
(OR. en)

7497/25

ENV 207
STATIS 12
ECO 10
FIN 347
DELECT 27

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	26 marzo 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 1777 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 26.3.2025 che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici e introduce la classificazione delle finalità ambientali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 1777 final.

All.: C(2025) 1777 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.3.2025
C(2025) 1777 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 26.3.2025

**che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda gli investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici e
introduce la classificazione delle finalità ambientali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei istituisce un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei.

Il regolamento (UE) n. 691/2011 contribuisce a fornire informazioni affidabili sulle tendenze, sulle pressioni e sui fattori principali che influenzano i cambiamenti ambientali. In tal modo esso sostiene il monitoraggio e la valutazione dei progressi compiuti dall'Unione nel conseguimento dei suoi obiettivi ambientali stabiliti dal diritto dell'UE e dagli impegni internazionali in tale ambito. In particolare la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi i relativi investimenti, è indispensabile per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050.

Per raggiungere tale obiettivo è fondamentale raccogliere dagli Stati membri dati pertinenti e dettagliati sui loro investimenti ambientali. L'articolo 10 del regolamento (UE) n. 691/2011, modificato dal regolamento (UE) 2024/3024¹, conferisce alla Commissione il potere di modificare, secondo i casi, l'allegato V, sezione 3, al fine di includere caratteristiche relative agli investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici in modo che tali caratteristiche diventino parte dei conti economici ambientali europei.

Nel marzo 2024 la Commissione di statistica delle Nazioni Unite ha adottato la classificazione delle finalità ambientali (CEP) come nuova classificazione statistica internazionale che sostituisce le classificazioni CEPA e CReMA, da utilizzare con il sistema di conti economici ambientali (*System of Environmental-Economic Accounting* - SEEA). Il regolamento (UE) n. 691/2011 fa riferimento alle vecchie classificazioni CEPA e CReMA per i conti ambientali definiti negli allegati IV (conti delle spese per la protezione dell'ambiente), V (conti del settore dei beni e dei servizi ambientali) e VIII (conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi), che è necessario aggiornare. L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 691/2011 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati allo scopo di aggiornare le informazioni di cui alle tabelle per la trasmissione dei dati.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Nel corso dei lavori preparatori si è proceduto ad adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

Il gruppo di esperti su contabilità e statistiche ambientali monetarie è stato consultato nel maggio 2023 e nel maggio 2024.

Il gruppo di esperti formato dai direttori per le statistiche e i conti settoriali e ambientali è stato consultato nell'ottobre 2024.

Nel febbraio 2025 la Commissione ha inoltre consultato il gruppo di esperti in rappresentanza degli istituti nazionali di statistica del sistema statistico europeo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio sono stati debitamente informati delle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione per la preparazione del presente atto giuridico.

¹ GU L, 2024/3024, 6.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3024/oj>.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Ove necessario per tener conto degli sviluppi ambientali, economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 691/2011.

Il presente atto delegato ha un duplice obiettivo:

- a) garantire la comparabilità internazionale dei conti economici ambientali applicando la classificazione delle finalità ambientali adottata a livello internazionale nel marzo 2024 nei conti ambientali di cui agli allegati IV, V e VIII del regolamento (UE) n. 691/2011; e
- b) fornire informazioni affidabili sulle tendenze, sulle pressioni e sui fattori principali che influenzano i cambiamenti ambientali modificando l'elenco di cui all'allegato V, sezione 3, del regolamento (UE) n. 691/2011, che stabilisce le caratteristiche per misurare gli investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici.

Gli Stati membri dovrebbero elaborare i conti economici ambientali utilizzando specifiche comuni, basate sulle norme internazionali del SEEA, per poi trasmettere i dati alla Commissione (Eurostat) per la convalida e la diffusione.

L'atto proposto riguarda una questione d'interesse per lo Spazio economico europeo e andrebbe quindi esteso allo Spazio economico europeo.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 26.3.2025

che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici e introduce la classificazione delle finalità ambientali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei², in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I conti economici ambientali europei istituiti dal regolamento (UE) n. 691/2011 hanno una struttura modulare e includono, in particolare, un modulo per i conti delle spese per la protezione dell'ambiente, di cui all'allegato IV, un modulo per i conti del settore dei beni e dei servizi ambientali, di cui all'allegato V, e un modulo per i conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi, di cui all'allegato VIII, per i quali i dati devono essere trasmessi conformemente alle classificazioni applicate nei conti ambientali.
- (2) I conti economici ambientali europei sono una fonte statistica polivalente che fornisce dati per le politiche dell'Unione in materia di ambiente, azione per il clima e sostenibilità, in particolare pubblicando informazioni distinte sui cambiamenti climatici, sull'inquinamento zero e l'economia circolare (rifiuti), sulla protezione del suolo e sul rumore.
- (3) La mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi i relativi investimenti, è indispensabile per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050. Pertanto le caratteristiche relative ad altri investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero essere incluse nei conti ambientali europei. Tali dati dovrebbero riguardare tutti i settori dell'economia e tutti i settori di attività. Tali dati dovrebbero essere ripartiti per Stato membro e riguardare tutti i settori dell'economia pertinenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici.
- (4) L'allegato V del regolamento (UE) n. 691/2011 istituisce il compendio indicativo dei beni e servizi ambientali e delle attività economiche. Le attività di mitigazione dei cambiamenti climatici e i relativi prodotti, definiti sulla base delle categorie della classificazione delle finalità ambientali, sono in parte inclusi nel compendio indicativo e devono essere integrati da attività economiche a basse emissioni di carbonio.
- (5) Nel corso della sua 55^a sessione, tenutasi nel febbraio 2024, la Commissione di statistica delle Nazioni Unite ha approvato la classificazione delle finalità ambientali

² GUL 192 del 22.7.2011, pag. 1.

(CEP) come classificazione statistica internazionale e ne ha raccomandato l'inclusione nella famiglia internazionale delle classificazioni.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 691/2011,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IV, V e VIII del regolamento (UE) n. 691/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26.3.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN